

DECRETO LEGGE FISCALE: LE NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Riscossione

Riscossione

Articolo 1

ART. 1. (Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio)

1. All'articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto- legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021."

Riscossione

Modifica l'articolo 68, comma 3, del DL n. 18 del 2020

3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

- a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021)).

Riscossione

Articolo 2

ART. 2. (Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)

1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.

Riscossione

Modifica temporaneamente l'articolo 25, comma 2, del DPR n. 602 del 1973

2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Riscossione

Articolo 3

ART. 3. (Estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima dell'inizio della sospensione Covid-19)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2-ter, dopo le parole "rateazione," sono inserite le seguenti: "rispettivamente, di diciotto e".
2. I debitori incorsi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione a tali piani delle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

Riscossione

Modifica l'articolo 68, comma 2-ter, del DL n. 18 del 2020

2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

Riscossione

Effetti della decadenza del piano di rateazione e rimedi

Effetti della decadenza art. 19 c. 3 lettere a), b) e c) DPR n. 602 del 1973:

- Perdita del beneficio del termine;
- Esclusa nuova rateazione, salvo con pagamento integrale delle rate insolute

Art.13 decies comma 5 Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con Legge 18 dicembre 2020, n. 176: i carichi relativi ai piani decaduti prima dell'8 marzo 2020 (ovvero 21 febbraio per Comuni ex zona rossa) possono (fino al 31 dicembre 2021):

- ❖ essere **nuovamente dilazionati** ai sensi dell'articolo 19 DPR n. 602 del 1973;
- ❖ **senza saldare** integralmente le rate scadute;
- ❖ decadenza nuovo piano a 10 rate non saldate;

Riscossione

Effetti della decadenza del piano di rateazione e rimedi

Art.13 decies comma 5 Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con Legge 18 dicembre 2020, n. 176 secondo cui ai carichi ricompresi nelle procedure di definizione agevolata per le quali si è verificata **una causa di inefficacia al 31 dicembre 2019** possono essere accordate nuove dilazioni. La norma si applica a:

- ✓ Rottamazione art. 6 Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225;
- ✓ Rottamazione Bis art. 1 Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148;
- ✓ Rottamazione Ter art. 3 Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136;

Riscossione

Come gestire rate scadute e rate non scadute



L'imputazione delle somme versate in presenza di rate scadute e rate non scadute:

- ❖ Applicazione articolo 1193 codice civile e dell'articolo 31 DPR n. 602 del 1973: imputazione sulle rate non scadute rispetto a quelle scadute solo per l'eccedenza imputata a quest'ultime.
- ❖ In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le parti, l'imputazione del pagamento avviene secondo il seguente ordine:
 - **Rate scadute** per quota capitale, sanzioni, interessi, diritti e spese maturate;
 - Eccedenza a copertura rate non scadute.

Riscossione

Come gestire rate scadute e rate non scadute

In presenza di più rate scadute:

- Imputazione rata per rata da quella scaduta più remota in ordine per capitale, sanzioni, interessi;
- Imputazione alle spese dopo estinzione del debito per rate scadute ed interessi di mora;
- Nell'imputazione preferenza alle:
 - Imposte meno garantite;
 - A parità a quelle più remote;



Riscossione

Art. 5 co.7-12 Decreto Fiscale

I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi;

Riscossione

Art. 5 co.7-12 Decreto Fiscale



CREDITI AMMESSI AL BENEFICIO:


Sono ammessi al beneficio i crediti per i quali:

- le imprese hanno effettivamente sostenuto gli investimenti ma che in tutto o in parte non sono qualificabili quali spese di ricerca e sviluppo nell'accezione prevista dal credito d'imposta previsto.
- le imprese hanno effettivamente sostenuto gli investimenti ma che in tutto in parte risultano non spettanti per errata quantificazione o per errata individuazione delle spese ammissibili a causa della violazione dei principi di pertinenza e congruità o della media storica di riferimento.

Riscossione

Art. 5 co.7-12 Decreto Fiscale

CREDITI GIÀ CONTESTATI



Possono fruire del beneficio anche i crediti che alla data di entrata in vigore del decreto siano già state contestate con atto istruttorio (es. p.v.c) ovvero con atto di recupero dei crediti o con provvedimento impositivo purché detti atti non siano già divenuti definitivi.

Riscossione

Art. 5 co.7-12 Decreto Fiscale



MEMO

CREDITI ESCLUSI:

Non Possono fruire del beneficio i crediti d'imposta maturati attraverso condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Riscossione

Art. 5 co.7-12 Decreto Fiscale



In sostanza nella sanatoria rientrano solo i crediti non spettanti ma non quelli inesistenti.

Riscossione

Art. 5 co.7-12 Decreto Fiscale

L'ADESIONE ALLA SANATORIA:

L'adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta dovrà essere attivata mediante l'invio di apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022.

In detta istanza dovranno essere indicati il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Riscossione

Art. 5 co.7-12 Decreto Fiscale

I VERSAMENTI:

Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire:

- in unica soluzione da versare entro il 16 dicembre 2022
 - Pagamento rateale in 3 rate di pari importo da versare in data 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023, 16 dicembre 2024.
 - ❑ Sulle rate diverse dalla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data del 17 dicembre 2022.
 - ❑ Non è ammessa compensazione
- Per i crediti già contestati mediante atto istruttorio o impositivo non è però ammesso il pagamento rateale e il contribuente è tenuto a riversare integralmente quanto contestato dagli uffici. In sostanza si deve prestare acquiescenza a detti atti versando il dovuto senza sanzioni e interessi.

Riscossione

Art. 5 co.7-12 Decreto Fiscale

Possibili verifiche

Attenzione a ciò che si comunica: l'ultimo periodo del comma 8 prevede che «I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al successivo comma 9, accertino condotte fraudolente».

Riscossione

Art. 5 co.7-12 Decreto Fiscale

Perfezionamento della procedura:

La procedura si intende perfezionata solo col pagamento integrale delle somme dovute.

→ In caso di mancato perfezionamento le somme non versate saranno iscritte a ruolo e verrà irrogata la sanzione pari al 30% degli stessi e richiesto il pagamento degli interessi di mora.

Riscossione

Art. 5 co.7-12 Decreto Fiscale

PREVISTA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ:

Al fine di favorire il perfezionamento della procedura il decreto prevede la non punibilità per il reato di cui all'art.10 quater del D.lgs. 74/2000.

Riscossione

Art. 5 co.7-12 Decreto Fiscale

Il **contenuto** e le **modalità** di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.

Riscossione

Art. 6 Patent box

Beneficiari: i soggetti titolari di reddito d'impresa, anche non residenti (a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo);

Agevolazione: ai fini delle imposte dirette ed IRAP i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento.

Riscossione

Art. 6 Patent box

Procedura: opzione e documentazione necessaria verrà definita da un provvedimento di prossima emanazione;

Cumulabilità: i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Riscossione

Art. 6 Patent box

Transizione: sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Passaggio: Possibilità di passare al nuovo regime previa opzione. Sono esclusi coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.